

REGOLAMENTO

della

Associazione "Cluster Tecnologico Nazionale sulle Tecnologie per le Smart Communities"
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 luglio 2019.

Premesso che

A. ai sensi dell'art. 8 dello Statuto dell'Associazione

"1) Possono essere Sostenitori dell'Associazione, senza con ciò assumere la qualifica di Soci, le persone fisiche, giuridiche e gli enti che, interessati all'attività dell'Associazione, presentino domanda di ammissione quali Aderenti Sostenitori e siano accettati.

2) I Sostenitori devono versare il contributo annuale nella misura determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

3) I Sostenitori in regola con i versamenti del contributo annuale hanno diritto di beneficiare, con priorità rispetto a terzi, dell'attività dell'Associazione e dei servizi dalla stessa forniti.

4) I Sostenitori possono essere organizzati, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, in uno o più Comitati, a seconda dei settori di rispettivo interesse"

B. sempre ai sensi dell'art. 8 *"Il Consiglio di Amministrazione può deliberare regolamenti che disciplinano il ruolo e le funzioni degli Aderenti, con esclusione dei diritti sociali spettanti in esclusiva ai Soci";*

C. appare opportuna una regolamentazione del ruolo dei Sostenitori in linea con le previsioni dello statuto e il ruolo di cluster nazionale assunto dall'Associazione;

D. è stato pubblicato, con Decreto n. 257/Ric. del 30 maggio 2012 (da ora "Decreto"), l'Avviso MIUR relativo allo sviluppo di Cluster Tecnologici Nazionali (da qui in poi, CTN) afferenti 9 aree prioritarie, tra le quali le "Tecnologie per le Smart Communities";

E. ai sensi dell'art. 1 del Decreto, i CTN devono intendersi come aggregazioni organizzate di imprese, università, altre istituzioni pubbliche o private di ricerca, altri soggetti anche finanziari attivi nel campo dell'innovazione, articolate in più aggregazioni pubblico-private, ivi compresi i distretti tecnologici già esistenti, presenti su diversi ambiti territoriali, guidate da uno specifico Organo di Coordinamento e Gestione (da qui in poi OdC), focalizzate su uno specifico ambito tecnologico e applicativo, idonee a contribuire alla competitività internazionale sia dei territori di riferimento, sia del sistema economico nazionale;

F. a seguito della pubblicazione del Decreto è stato avviato un processo di sviluppo del CTN "Tecnologie per le Smart Communities", promosso e coordinato dalla Fondazione Torino Wireless, finalizzato alla definizione del partenariato e all'identificazione dei progetti di ricerca e sviluppo costituenti il Cluster; che nel quadro del predetto processo di sviluppo, sono stati coinvolti i seguenti soggetti: Fondazione Torino Wireless (Piemonte), Aster e Lepida (Emilia Romagna), Dhitech (Puglia), Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione (Toscana), Associazione Trento Rise (PA Trento), SiiT (Liguria), Filas (Lazio), VEGA (Veneto) e Fondazione Green & Hight Tech Monza e Brianza (Lombardia);

G. in data 20 settembre 2013 è stato costituito il Consorzio Cluster Tecnologico Nazionale sulle Tecnologie per le Smart Communities ad attività interna composto da: Fondazione Torino Wireless (Piemonte), Aster e Lepida (Emilia-Romagna), Dhitech (Puglia), Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione (Toscana), Associazione Trento Rise (PA Trento), SiiT (Liguria), Filas (Lazio), che ha svolto le relative attività;

H. ai sensi dell'art. 3 bis del Decreto legge 20 giugno 2017 n. 91 convertito in legge dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è previsto che: *"I Cluster tecnologici nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio, costituiti in seguito agli avvisi emanati dal Ministero dell'Istruzione,*

dell'Università e della Ricerca, riconducibili ai poli di innovazione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, presentano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme del codice civile, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro”

I. l'Associazione, costituita ai sensi dell'art. 3 bis del Decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 convertito in legge dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, intende proseguire l'attività del Consorzio e vede quali Soci i medesimi Soci del Consorzio;

L. ai sensi dell'art. 3 bis del Decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 convertito in legge dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 *“Ciascun CTN elabora un piano di azione triennale, aggiornato annualmente, nel quale descrive le attività che programma di svolgere, anche in chiave strategica, per il raggiungimento delle finalità, gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli aspetti organizzativi, le risorse necessarie, nonché il contesto territoriale degli interventi”*.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1

Disposizioni generali

1.1 Il presente regolamento (**“Regolamento”**) disciplina le modalità di cooperazione e collaborazione tra l'Associazione, i Soci dell'Associazione, i Sostenitori e di sostegno dell'Associazione da parte dei Sostenitori.

1.2 L'adesione quale Sostenitore comporta l'accettazione dei diritti e obblighi previsti dal presente Regolamento. L'adesione quale Sostenitore avviene mediante sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto dall'Associazione. L'adesione si intende a tempo indeterminato, salvo facoltà di recesso che avrà comunque efficacia alle condizioni e nei tempi indicati dal successivo art. 15.

1.3 Il Sostenitore non acquisisce la qualità di Socio dell'Associazione e non può esercitare alcun diritto sociale.

1.4 L'ammissione o l'esclusione di Sostenitori compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

Art. 2

Oggetto del Regolamento

2.1 L'Associazione è lo strumento organizzativo per definire e dare attuazione al piano di azione triennale del CTN (da ora anche "**Piano**"), realizzando le attività previste nello stesso, inteso quale documento programmatico triennale, da aggiornare annualmente, in cui il CTN definisce le attività da svolgere e le relative modalità operative. L'azione del CTN in particolare è caratterizzata da due elementi fondamentali, che vengono determinati e descritti nel Piano già richiamato: la definizione e l'aggiornamento delle roadmap tecnologiche e di sviluppo dell'Area di Specializzazione di afferenza del Cluster (nello specifico l'area "Tecnologie per Smart Communities") e le attività di animazione della comunità di ricerca industriale e di supporto alla realizzazione di tali roadmap tecnologiche di sviluppo.

2.2 I Sostenitori, aderendo all'Associazione, condividono le priorità individuate nel Piano ed intendono partecipare allo sviluppo delle azioni ivi definite, collaborando con l'Associazione per dare attuazione alle stesse.

Art. 3

Ruolo dell'Associazione, dei Sostenitori e dei Soci

3.1 I Sostenitori si impegnano a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla realizzazione del Piano anche in relazione ai compiti a loro spettanti.

3.2 L'Associazione, i Soci e i Sostenitori svolgeranno il proprio ruolo ed eseguiranno le attività di propria competenza in totale autonomia societaria, fiscale, gestionale e operativa, con personale esclusiva responsabilità. Ciascuno sarà responsabile esclusivamente del suo operato.

Art. 4

Impegni dell'Associazione

- 4.1 L'Associazione garantisce la preparazione del Piano triennale e il suo aggiornamento annuale e la messa a disposizione dei contenuti dello stesso ai fini della valutazione da parte dei Sostenitori, attuali e potenziali, per la piena condivisione degli obiettivi in esso contenuti e la collaborazione per la realizzazione delle attività ivi previste, sinteticamente riportate nel documento "Azioni di animazione della comunità della ricerca" (*Allegato 1* al presente documento).
- 4.2 L'Associazione garantisce altresì il coordinamento amministrativo e segretariale del Cluster, il coordinamento nella stesura dei rapporti di monitoraggio e la predisposizione degli altri documenti necessari alla realizzazione del Piano.
- 4.3 L'Associazione riceve dai Sostenitori un contributo a fondo perduto, a sostegno delle attività svolte dall'Associazione e, in particolare, delle attività di definizione e lo svolgimento del piano (di cui ai precedenti art. 4.1 e 4.2), ritenuto di interesse generale e di valenza per lo sviluppo del sistema industriale e della ricerca nell'area di specializzazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 5, restando a carico dell'Associazione l'eventuale pagamento per le attività effettuate per suo conto dai Soci.
- 4.4 Ferma l'attività istituzionale di cui ai precedenti art. 4.1, 4.2 e 4.3, potranno essere svolti servizi o prestazioni tra l'Associazione e il Sostenitore o i Sostenitori interessati ma in tal caso dovranno trovare specifica regolamentazione contrattuale i servizi e i relativi compensi collegati che saranno comunque a prezzi di mercato. Tali servizi potranno essere anche prestati a terzi, fermo che i Sostenitori avranno diritto ad una priorità rispetto ai terzi.

- 4.5 In ogni caso l'Associazione sarà tenuta a dar corso solo ad attività che rientrino nel Piano, non siano state dichiarate non conformi o non finanziabili e abbiano trovato adeguata copertura economica nei contributi concessi all'Associazione ivi inclusi i contributi dei Sostenitori di volta in volta interessati.
- 4.6 Ciascun Sostenitore terrà comunque indenne l'Associazione da qualsiasi pretesa che trovi origine in un inadempimento del Sostenitore agli impegni assunti nell'ambito delle attività del Cluster.
- 4.7. Fermo restando che per la definizione e lo sviluppo delle azioni il documento unico di riferimento resta il Piano di Azione triennale, l'insieme delle attività di animazione che verranno messi a disposizione della comunità industriale e della ricerca è elencato, in via esemplificativa e non esaustiva, nel documento "Azioni di animazione della comunità della ricerca" (*Allegato 1*). L'*Allegato 1* potrà essere aggiornato dall'Associazione, ogni qual volta lo ritenga necessario od opportuno, anche in relazione a nuove attività svolte dall'Associazione. Nel caso in cui la modifica sia pregiudizievole, troverà applicazione quanto previsto dall' art. 12 che segue.

Art. 5

Impegni dei Sostenitori

- 5.1 I Sostenitori si impegnano a cooperare alla realizzazione del Piano. Inoltre, ciascun Sostenitore si impegna a nominare esplicitamente un Referente con cui l'Associazione terrà i contatti nel corso dell'esecuzione del Piano. La nomina del Referente resta valida sino a revoca; la revoca dovrà comunque indicare il nominativo del nuovo Referente.
- 5.2 Tutti i Sostenitori saranno tenuti a versare un contributo annuale a fondo perduto, a sostegno all'attività istituzionale dell'Associazione ed in particolare alle spese di organizzazione e funzionamento dell'Associazione in relazione alle finalità di cui all'art. 4.1, 4.2 e 4.3 per ciascun anno solare, sulla base della seguente categoria di impresa (rif. Raccomandazione 2003/361 della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e

medie imprese, testo integrale dell'atto (2003/361/CE) [Gazzetta ufficiale L 124 del 20.05.2003]) secondo quanto verrà deciso di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione; il contributo annuale potrà essere differenziato in funzione delle caratteristiche del Sostenitore:

- a. microimpresa (impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro);
- b. piccole imprese (impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro);
- c. medie imprese (impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro);
- d. grandi imprese;
- e. università e organismi di ricerca;
- f. altri soggetti.

5.3 Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione può operare ulteriori differenziazioni, individuando diverse categorie omogenee. Il Consiglio di Amministrazione può ridurre la prima annualità in funzione della data di adesione del Sostenitore.

5.4 Il versamento degli importi relativi al punto precedente dovrà essere effettuato all'Associazione e dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data della relativa fattura annuale.

5.5 Per l'anno 2018 i contributi da erogare in connessione alla qualifica di Sostenitori sono quelli indicate nell'*Allegato 2* al presente Regolamento. Per tutti gli anni successivi al primo, gli importi di cui sopra potranno essere aggiornati e stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fermo in ogni caso l'incremento sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo in base alla variazione intercorsa nei dodici mesi antecedenti. In caso di aumenti rispetto all'anno precedente eccedenti l'applicazione dell'indice ISTAT, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 12 che segue. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione aggiornerà l'*Allegato 2* in conformità alle

modifiche attuate (sia limitata all'indice ISTAT, sia conseguente a diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione).

Art. 6

Attività di animazione

6.1 L'Associazione, a seguito della definizione delle roadmap tecnologiche e di sviluppo, con cui vengono individuate le priorità e i fabbisogni di innovazione per la definizione delle politiche di ricerca, individua e sviluppa azioni di animazione della comunità industriale e di ricerca, intese quale insieme delle azioni che il CTN pone in essere non solo per sviluppare e realizzare le roadmap tecnologiche e di sviluppo dell'area di specializzazione, ma anche per creare, coordinare, animare e supportare lo sviluppo di una comunità coesa della ricerca industriale nel settore di afferenza, nonché per sviluppare strumenti in grado di generare conoscenza attraverso la realizzazione di progetti. L'insieme di tali azioni di animazione, così come sinteticamente riportato, in via esemplificativa e non esaustiva, nell'*Allegato 1* e dettagliato nel Piano Triennale (il quale resta il documento definitivo di riferimento), sarà messo a disposizione di tutti i soggetti interessati, ma con priorità a favore dei Sostenitori

Art. 7

Riservatezza

7.1 Tutta la documentazione di carattere tecnico e metodologico, fornita dall'Associazione o dai Sostenitori e in cui sia chiaramente ed esplicitamente indicato il carattere riservato delle informazioni contenute, dovrà essere considerata di carattere confidenziale. Le informazioni non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli di attuazione del Piano e potranno essere comunicate a terzi solo nell'ambito della realizzazione del Piano.

7.2 Ciascuna parte si impegna ad applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute.

Art. 8

Gruppi di Lavoro

8.1 In attuazione del Piano, l'Associazione può attivare (anche su indicazione dei Sostenitori), specifici Gruppi di Lavoro (da ora in poi GdL) che lavorano su aspetti specifici e che hanno compiti definiti, ad esempio per lo sviluppo di idee progettuali, per la definizione di traiettorie tecnologiche, per lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi congiunti o altri accordi e collaborazioni. Per ogni GdL attivato può essere nominato un responsabile tra i Sostenitori facenti parte il GdL, eletto a maggioranza fra i partecipanti allo stesso, come referente nei confronti dell'Associazione.

8.2 I GdL possono essere discrezionalmente sciolti dall'Associazione, in via esemplificativa, ma non esaustiva, in caso di raggiungimento dell'obiettivo dato.

8.3 L'Associazione è tenuta a interpellare i GdL almeno una volta l'anno per la preparazione del Piano e dei suoi aggiornamenti annuali. I GdL potranno anche essere interpellati per eventuali modifiche al presente Regolamento.

Art. 9

Comitato Imprese

9.1 L'Associazione potrà costituire un "Comitato Imprese", inteso quale organo per strutturare formalmente il coinvolgimento di tutte le imprese, oltre a quanto già previsto attraverso la costituzione dei GdL, per la definizione delle linee strategiche del Cluster e per il suo sviluppo. Nel qual caso il Comitato Imprese sarà l'organo deputato a valorizzare le competenze e le esperienze industriali per far crescere il sistema italiano delle comunità intelligenti oltre che dotarsi di un'interfaccia di collegamento formalizzata e costante fra i Gruppi di Lavoro e l'Associazione.

9.2 Il Comitato Imprese avrà i seguenti compiti tutti di natura esclusivamente consultiva e propositiva, ma non vincolante:

- a. esprimere commenti e fornire suggerimenti e integrazioni rispetto al programma di attività dell'Associazione, sia in materia di attività e linee di sviluppo, sia per integrare indirizzi strategici, linee di sviluppo tecnologiche e applicative;
- b. proporre aziende e organismi di ricerca per consolidare le competenze del Cluster;
- c. proporre linee di azione per promuovere il Cluster a livello nazionale ed europeo;
- d. esprimere un parere in merito agli aggiornamenti degli importi dovuti dai Sostenitori laddove tali incrementi eccedano l'applicazione dell'indice ISTAT;
- e. proporre la costituzione o lo scioglimento di Gruppi di Lavoro.

9.3 La composizione del Comitato Imprese, là dove venga costituito, è così definita:

- a. fino a dieci imprese sono nominate dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione;
- b. possono candidarsi fino a 3 Sostenitori per ogni GdL attivato ai sensi del precedente articolo 8. Le imprese saranno nominate a maggioranza dei componenti il GdL.

Possono partecipare al Comitato Imprese solo imprese che abbiano già acquisito la qualità di Sostenitori o, se non ancora Sostenitori, che perfezioneranno l'adesione quali Sostenitori entro sei mesi dalla nomina nel Comitato Imprese (a pena di decadenza dalla nomina stessa). Non sono previsti vincoli dimensionali dell'impresa. I soggetti che hanno nominato i componenti del Comitato Imprese possono revocarli in ogni momento. Si intendono revocate e decadute le imprese componenti (i) nominate da GdL che abbiano deciso di sciogliersi o siano stati sciolti dall'Associazione o (ii) che abbiano cessato, per qualsivoglia ragione, di essere Sostenitori. Ai fini della partecipazione alle riunioni del Comitato Imprese, le imprese componenti possono delegare, di volta in volta, un proprio rappresentante o dipendente senza formalità particolari, salvo preavviso via mail del soggetto incaricato a partecipare per conto dell'impresa componente.

9.4 L'Associazione partecipa alle riunioni mediante suoi delegati al fine di garantire il giusto livello di coordinamento.

9.5 Le convocazioni dei componenti a riunioni del Comitato Imprese avverranno sempre via e-mail e con un preavviso di 15 giorni a cura dell'Associazione che indicherà anche l'ordine del giorno. Il Comitato Imprese si costituisce con la presenza, anche mediante strumenti di telecomunicazione (a condizione che tutti siano in grado di visionare documenti e partecipare alla discussione), di almeno la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

9.6 La funzione è svolta senza alcun compenso e alcun rimborso spese.

Art. 10

Comitato Regioni

10.1 Il Comitato Regioni è costituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e ha compiti consultivi in materia di:

- a. definizione degli indirizzi strategici, con particolare riferimento all'allineamento del Piano di Azione Triennale e le attività in esso proposte rispetto alle vocazioni e specializzazioni delle Regioni e al rapporto tra dimensione locale e nazionale;
- b. supporto all'Associazione nella programmazione finanziaria delle attività del Cluster, anche favorendo l'integrazione delle risorse disponibili a livello europeo, nazionale e regionale per contribuire al recupero di competitività in materia di ricerca e innovazione delle Regioni;

10.2 Possono essere designati a far parte del Comitato Regioni i seguenti soggetti:

- a. esponenti delle Regioni

10.3 Ogni Regione aderente al Cluster ha la facoltà di indicare un componente del Comitato Regioni. Ulteriori componenti del Comitato Regioni possono essere designati e revocati dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e sono in numero variabile, a seconda delle decisioni dell'Associazione.

10.4 L'Associazione partecipa alle riunioni mediante suoi delegati al fine di garantire il giusto livello di coordinamento.

10.5 Le convocazioni dei componenti a riunioni del Comitato Regioni avverranno sempre via e-mail e con un preavviso di 15 giorni a cura dell'Associazione che indicherà anche l'ordine del giorno. Il Comitato Regioni si costituisce con la presenza, anche mediante strumenti di telecomunicazione (a condizione che tutti siano in grado di visionare documenti e partecipare alla discussione), di almeno la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

10.6 La funzione è svolta senza alcun compenso e alcun rimborso spese.

Art. 11

Comitato Mezzogiorno

11.1 Il Comitato Mezzogiorno è costituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e ha compiti consultivi in materia di:

- a. definizione degli indirizzi strategici, con particolare riferimento all'allineamento del Piano di Azione Triennale e le attività in esso proposte rispetto alle aree del Mezzogiorno;
- b. supporto all'Associazione nella programmazione finanziaria delle attività del Cluster, anche favorendo l'integrazione delle risorse disponibili a livello europeo, nazionale e regionale per contribuire al recupero di competitività in materia di ricerca e innovazione delle regioni del Mezzogiorno;

11.2 Possono essere designati a far parte del Comitato Mezzogiorno i seguenti soggetti:

- a. esponenti delle Regioni del Mezzogiorno o di Comuni di dette Regioni;
- b. esperti del mondo della ricerca appartenenti a organismi di ricerca localizzati nelle
- c. Regioni del Mezzogiorno;
- d. esponenti di enti o organizzazioni impegnate nello sviluppo delle Regioni del Mezzogiorno;

11.3 Partecipano di diritto i membri provenienti dalle Regioni Mezzogiorno, che già partecipano al Comitato Regioni. Ulteriori componenti del Comitato Mezzogiorno possono essere designati e

revocati dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e sono in numero variabile, a seconda delle decisioni dell'Associazione.

11.4 L'Associazione partecipa alle riunioni mediante suoi delegati al fine di garantire il giusto livello di coordinamento.

11.5 Le convocazioni dei componenti a riunioni del Comitato Mezzogiorno avverranno sempre via e-mail e con un preavviso di 15 giorni a cura dell'Associazione che indicherà anche l'ordine del giorno. Il Comitato Mezzogiorno si costituisce con la presenza, anche mediante strumenti di telecomunicazione (a condizione che tutti siano in grado di visionare documenti e partecipare alla discussione), di almeno la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

11.6 La funzione è svolta senza alcun compenso e alcun rimborso spese.

Art. 12

Comitato Tecnico-Scientifico

12.1 Il Comitato Tecnico-Scientifico è costituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e ha compiti consultivi in materia di:

- a. indirizzo tecnico-scientifico, con particolare riferimento alle aree di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico rilevanti, evidenziando i possibili "motori" di innovazione, nonché monitorando le principali linee di evoluzione dei centri di ricerca nazionali e internazionali;
- b. definizione degli orientamenti di ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione, in coerenza con le agende strategiche a livello europeo e globale.

12.2 Possono essere designati a far parte del Comitato Tecnico-Scientifico i seguenti soggetti:

- a. esperti del mondo della ricerca e innovazione che contribuiscono alla definizione degli indirizzi tecnico-scientifici del Cluster;
- b. esperti scientifici di altri Cluster Nazionali per sviluppare tematiche sinergiche con quelle affrontate dal CTN Smart Communities;

12.3 Ogni Socio ha la facoltà di designare fino a due componenti del Comitato Tecnico-Scientifico. Ulteriori componenti del Comitato Tecnico-Scientifico possono essere designati e revocati dall'Associazione e sono in numero variabile, a seconda delle decisioni dell'Associazione.

12.4 L'Associazione partecipa alle riunioni mediante suoi delegati al fine di garantire il giusto livello di coordinamento.

12.5 Le convocazioni dei componenti a riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico avverranno sempre via e-mail e con un preavviso di 15 giorni a cura dell'Associazione che indicherà anche l'ordine del giorno. Il Comitato Tecnico-Scientifico si costituisce con la presenza, anche mediante strumenti di telecomunicazione (a condizione che tutti siano in grado di visionare documenti e partecipare alla discussione), di almeno la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

12.6 La funzione è svolta senza alcun compenso e alcun rimborso spese.

Art. 13

(Durata – Validità – Modifica del Regolamento e dei suoi allegati)

13.1 Il presente Regolamento e i relativi allegati restano in vigore sino a modifica o revoca da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

13.2 In caso di modifica del Regolamento o dei suoi allegati che sia pregiudizievole per i Sostenitori, il Sostenitore che non accetti la modifica potrà rinunciare alla qualifica di Sostenitore con comunicazione scritta inviata, a pena di decadenza, (per raccomandata o e-mail PEC) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Associazione dell'intervenuta modifica. Il recesso avrà effetto alla fine dell'esercizio in corso, fermo che le modifiche pregiudizievoli non saranno applicabili per i Sostenitori che abbiano comunicato la volontà di recedere.

Art. 14

Clausola di salvaguardia

14.1 L'Associazione e i Sostenitori si impegnano, anche in deroga a quanto previsto dalla presente scrittura, a porre in essere quanto ragionevolmente potrà essere loro richiesto al fine di assicurare il rispetto delle previsioni e dei vincoli del Piano che tutte le Parti dichiarano di conoscere e accettare.

Art. 15

Comunicazioni

15.1 Ciascun Sostenitore dovrà obbligatoriamente indicare in sede di adesione, oltre al nominativo del Referente indicato al precedente art.4, un indirizzo e-mail (sia ordinaria sia PEC) a cui l'Associazione potrà inviare le comunicazioni di cui al presente Regolamento, ferma la facoltà dell'Associazione di inviare comunicazioni con altre modalità.

15.2 Le comunicazioni effettuate all'indirizzo e-mail comunicato dal Sostenitore, saranno considerate come validamente effettuate e ricevute ai fini della presente scrittura.

Art. 16

Recesso ed Esclusione

16.1 Ciascun Sostenitore ha la facoltà di recedere unilateralmente e liberamente, ai sensi dell'art. 1373 c.c., dal ruolo di Sostenitore, a condizione che sia inviato all'Associazione, a mezzo di lettera raccomandata R.R o mail PEC, un preavviso scritto entro la fine del mese di Settembre con validità per l'annualità successiva, e fermo restando che il recesso non avrà comunque effetto fino al momento in cui siano effettivamente terminate tutte le attività in corso di svolgimento e gli impegni presi dal Sostenitore recedente, alla data del ricevimento della suddetta comunicazione. Il Sostenitore che scelga di recedere non potrà richiedere né in toto, né in parte la restituzione della quota versata e non potrà comunque svolgere alcuna pretesa nei confronti dell'Associazione.

16.2 Ciascun Sostenitore può essere escluso dalla sua qualità sulla base di una decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento di somme dovute all'Associazione anche ai sensi dell'art. 5;
- b) altra grave violazione del presente Regolamento;
- c) giustificato motivo dipendente da una grave lesione della reputazione del Sostenitore o da altre circostanze attinenti il Sostenitore che possano recare pregiudizio all'attività dell'Associazione.

Luogo e data, _____

timbro impresa e firma leggibile